

**DECISIONE N. 1/89 DEL COMITATO CONGIUNTO CEE-EFTA «SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ»**

del 3 maggio 1989

**recante modifica dell'allegato II alla convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci**

**IL COMITATO CONGIUNTO,**

vista la convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che nell'allegato II alla convenzione figurano le modalità relative alla stampa, alla compilazione e all'uso del documento unico; che l'esperienza ha evidenziato la necessità di chiarire alcune di queste disposizioni; che il trattamento manuale dei vari esemplari del documento unico risulterebbe facilitato se essi venissero contraddistinti da un diverso colore; che occorre quindi modificare tale allegato; che questa modifica non pregiudica le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, quinto trattino della convenzione,

**DECIDE:**

**Articolo 1**

È inserito il paragrafo seguente nell'articolo 2 dell'allegato II alla convenzione:

«1 bis. Gli esemplari dei formulari sono contraddistinti da un margine differentemente colorato, predisposto come segue:

- a) sui formulari conformi ai modelli di cui alle appendici 1 e 3 dell'allegato I:
  - gli esemplari 1, 2, 3 e 5 recano sul bordo destro un margine continuo, rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu;
  - gli esemplari 4, 6, 7 e 8 recano sul bordo destro un margine discontinuo, rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo;
- b) sui formulari conformi ai modelli di cui alle appendici 2 e 4 dell'allegato I, gli esemplari 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5 recano sul bordo destro un margine continuo e, a destra di questo, un margine discontinuo, rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu.

La larghezza di tali margini è di circa 3 millimetri. Il margine discontinuo è costituito da una successione di quadrati di 3 millimetri di lato, distanziati l'uno dall'altro di 3 millimetri.»

**Articolo 2**

Il titolo II dell'appendice 3 dell'allegato II della convenzione è modificato come segue alla rubrica «I. Formalità da espletare nel paese di esportazione»:

- 1) Alla rubrica «Casella n. 8: Destinatario» il testo del secondo capoverso è sostituito dal testo seguente:

«Casella facoltativa per le parti contraenti quando trattasi di formalità all'esportazione. Casella obbligatoria in caso di transito; tuttavia, le parti contraenti possono consentire che tale casella non venga compilata quando il destinatario è stabilito fuori del territorio delle parti contraenti. A questo stadio non è obbligatorio indicare il numero d'identificazione.»

- 2) Alla rubrica «Casella n. 31: Colli e designazione delle merci, marchi e numeri — Numero contenitori — Quantità e natura», il testo del primo capoverso è modificato come segue:

«Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli oppure, quando trattasi di merci non imballate, il numero degli articoli che formano oggetto della dichiarazione oppure la menzione "alla rinfusa", secondo il caso; indicare in ogni caso la denominazione commerciale abituale delle merci; per quanto concerne le formalità all'esportazione, questa denominazione deve comprendere gli enunciati necessari all'identificazione delle merci; quando deve essere compilata la casella 33, Codice delle merci, tale denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. In questa casella vanno iscritte anche le indicazioni richieste da eventuali normative specifiche (accise, ecc.). In caso di impiego di contenitori, in questa casella vanno indicati anche i rispettivi marchi di identificazione.»

**Articolo 3**

I formulari in uso prima della data di entrata in vigore della presente decisione potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte, e al più tardi fino al 31 dicembre 1991.

**Articolo 4**

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1989.

Tuttavia le disposizioni dell'articolo 2 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1989.

Fatto a Innsbruck, addì 3 maggio 1989.

*Per il comitato congiunto*

*Il Presidente*

O. GRATSCHMAYER